

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"AMICI DEI MUSEI SAN DOMENICO E DEI MONUMENTI E
MUSEI CIVICI DI FORLÌ"

1) Costituzione e sede

L'Associazione Amici dei Musei Forlivesi sorge per iniziativa di un gruppo di privati cittadini, senza alcuno scopo di lucro.

Essa ha denominazione: "AMICI DEI MUSEI SAN DOMENICO E DEI MONUMENTI E MUSEI CIVICI DI FORLÌ" ed è retta dal presente Statuto.

Ha sede in Via Theodoli n.2 - 47121 Forlì (Fc).

Dal momento in cui ciò sarà possibile, l'associazione domanderà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 31 luglio 2017 e una volta iscritta, indicherà negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico tale iscrizione.

Dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione adotterà la denominazione "AMICI DEI MUSEI SAN DOMENICO E DEI MONUMENTI E MUSEI CIVICI DI FORLÌ - ETS".

L'acronimo ETS sarà utilizzato dall'associazione oltre che nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

2) Scopi dell'Associazione e durata

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si riconosce nei valori che trovano piena affermazione nella Costituzione della Repubblica Italiana e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione realizza i propri scopi mediante l'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017:

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 **(art. 5 lett. i);**

2) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso **(art. 5 lett. j).**

In particolare l'associazione si propone:

a) di affiancare e aiutare tutte le iniziative dei Musei Forlivesi, del Museo del San Domenico e relative Mostre, dello Stato, di Enti Locali, di Fondazioni o di privati, rivolte alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, prestando la propria opera, sia direttamente che indirettamente, e con contributi anche di carattere economico;

Allegato "A"
al n. 17321
di raccolta

b) di promuovere ed organizzare periodicamente viaggi, trasferite, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze di arte, di storia e ogni altra iniziativa finalizzata all'approfondimento ed alla conoscenza del patrimonio artistico, collaborando altresì ad attività inerenti ad esposizioni, rassegne e mostre;

c) di promuovere e facilitare, anche con la diretta partecipazione, l'istituzione di nuovi musei o raccolte di beni culturali; la costituzione di enti, società anche cooperative per la diffusione e la conoscenza dei beni culturali ed inoltre gli acquisti, i lasciti, le donazioni ed i depositi di opere d'arte e cimeli, con cui incrementare le collezioni esistenti, nonchè prestare ogni opportuna assistenza per le relative pratiche;

d) di promuovere e svolgere iniziative di carattere editoriale e pubblicitario avvalendosi di ogni forma di comunicazione;

e) di promuovere e svolgere funzioni didattiche inerenti i vari aspetti delle finalità associative, con la possibilità di dare rilievo anche ad una guidata attività di restauro, conservazione, valorizzazione e recupero, istituire, nel contesto della funzione didattica, borse di studio, premi, concorsi;

f) di svolgere infine qualsiasi operazione sia mobiliare, immobiliare e patrimoniale in genere, approvata dagli organi deliberativi, in ossequio agli scopi istituzionali;

g) quanto previsto nell'oggetto dell'associazione, potrà essere svolto sia in Italia che in altri Stati, ponendo quindi particolare attenzione agli scambi culturali sia all'interno che all'estero.

L'associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

3) Soci

Possono essere Soci sia persone fisiche, sia Enti Pubblici o Privati, sia Associazioni e Istituzioni anche prive di personalità giuridica.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie: a) Fondatori b) Ordinari; c) Sostenitori; d) Onorari; e) Benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto di costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che fattane richiesta, ammesse dal Consiglio, corrispondono la quota annua associativa fissata specificatamente per questa categoria dallo

stesso Consiglio d'Amministrazione.

Quest'ultimo ha facoltà di stabilire quote associative ridotte per gli studenti, i familiari dei Soci ed i turisti. Il pagamento della quota associativa ed il ritiro della tessera costituiscono atti di adesione alla Associazione e di Accettazione del presente Statuto.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni e Istituzioni, che sostengono in modo continuativo l'opera dell'Associazione con concrete contribuzioni in denaro, comunque superiori a dieci quote associative ordinarie, oppure con una concreta collaborazione di persone e/o di mezzi.

Sono Soci Onorari le persone fisiche che, per le loro qualità personali o per le cariche che ricoprono possono dare, con la loro presenza nell'associazione, un concreto aiuto per il raggiungimento degli scopi sociali.

La qualifica di Socio Onorario viene conferita dal Consiglio d'Amministrazione per un periodo di tre anni e può essere confermata con espressa deliberazione dello stesso Consiglio, a scadenza o a tempo indeterminato.

Sono Soci Benemeriti coloro che, con doni ed elargizioni cospicue, abbiano contribuito o contribuiscono al potenziamento dell'Associazione.

Anche la qualifica di socio Benemerito è conferita dal Consiglio d'Amministrazione, a scadenza o a tempo indeterminato.

I soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

L'associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

4) Acquisto e perdita della qualifica di Socio e diritto di voto

La qualità di Socio Ordinario e di Socio Sostenitore si acquista, fattane richiesta, con l'ammissione ed iscrizione alla Associazione.

Essa si perde:

- a) per la morte della persona fisica o estinzione della persona giuridica,
- b) per mancato pagamento della quota sociale annuale, quando sia rimasto infruttuoso l'invito al pagamento stesso;
- c) limitatamente ai Soci Sostenitori quando sia venuto meno il contributo costituente presupposto della qualifica stessa. Il Socio Sostenitore può essere sempre trasferito alla categoria di Socio Ordinario, ricorrendo l'obbligo del pagamento della quota associativa stabilita per questi ultimi;
- d) per dimissioni volontarie;
- e) per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione nel caso che il Socio di qualsiasi natura, abbia tenuto un compor-

tamento contrario o comunque incompatibile con gli scopi dell'Associazione; la delibera deve essere messa a conoscenza del socio escluso e deve specificare i motivi della esclusione in modo che il socio possa fare una adeguata opposizione presso l'autorità Giudiziaria; trascorsi due mesi dalla comunicazione senza che l'escluso abbia fatto opposizione, egli non è più socio della associazione.

Se il tribunale accoglie (con provvedimento) l'opposizione, il soggetto escluso viene reintegrato nella associazione con effetto retroattivo, cioè riacquista la qualità di socio, come se non fosse mai stato escluso;

f) la qualifica di Socio Onorario e di Socio Benemerito si perde per scadenza o decadenza dichiarata dal Consiglio d'Amministrazione;

e) i Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori partecipano alle Assemblee con pieno diritto di voto se in regola con il pagamento della quota associativa annua, i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti partecipano all'Assemblea con facoltà di esprimere indicazioni e/o pareri, senza diritto di voto;

f) i Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta e lo stesso rappresentante non può rappresentare più di tre Soci;

5) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente ed il Vicepresidente se nominato;
- c) il Consiglio d'Amministrazione;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Revisori

6) Assemblea

L'assemblea è costituita dai Soci di cui all'art. 3 ed è straordinaria quando concerne modifiche al presente Statuto; ordinaria in tutti gli altri casi.

Le cariche sociali sono prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione.

7) Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione in qualunque momento questi lo ritenga opportuno.

Deve essere convocata entro il primo quadrimestre dell'anno solare successivo per discutere e deliberare sulla relazione del Consiglio d'Amministrazione relativamente all'attività svolta nell'anno sociale precedente, sul bilancio consuntivo e su quello preventivo.

Oltre alla competenza di cui sopra, l'assemblea ordinaria provvede altresì, quando necessario, all'elezione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori ove previsto.

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare, da parte di oltre un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

8) Convocazione e quorum

L'Assemblea straordinaria ed ordinaria è convocata mediante mail inviata all'indirizzo comunicato dai soci al momento dell'iscrizione o con successiva comunicazione in caso di variazione e/o con comunicazione scritta inviata al socio a mezzo raccomandata A/R o comunque con comunicazione che ne comprovi il ricevimento; nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere indicato il giorno per la seconda convocazione che può essere stabilita anche per lo stesso giorno a distanza di almeno un'ora.

L'avviso deve contenere le indicazioni sommarie degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione in prima convocazione è sufficiente la presenza del cinquanta per cento dei Soci aventi diritto al voto in sede ordinaria e del cinquantuno per cento in sede straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, presenti.

In seconda convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti e deliberano validamente con il voto favorevole del cinquantuno per cento degli aventi diritto, presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione la maggioranza richiesta è quella dei tre quarti $\frac{3}{4}$ degli associati ex art.21 Codice Civile.

9) Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, se nominato, dal più anziano di età dei Consiglieri ed in caso di assenza di tutti i Consiglieri, dalla persona designata dai presenti.

10) Consiglio d' Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri nominati fra i soci secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione rimane in carica per la durata di anni tre. Qualora un Consigliere rimanga assente, senza giustificato motivo, per oltre quattro sedute consecutive, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dalla carica da parte del Consiglio. Per il caso di decadenza di uno o più consiglieri fra quelli eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria delibera alla sostituzione: i nuovi eletti restano in carica fino alla sca-

denza dell'intero consiglio.

11) Poteri

Il Consiglio d'Amministrazione, salvo quanto attribuito dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci, è investito di tutti i più estesi poteri per la determinazione e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e per l'esecuzione di tutti gli atti e le iniziative che siano ritenute attinenti allo scopo dell'Associazione.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge fra i componenti il Presidente dell'Associazione e se lo ritiene, uno o più Vicepresidenti per la sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, o per incarichi specifici.

Il Consiglio d'Amministrazione deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi e potrà avvalersi della collaborazione di Soci e/o di persone esterne all'Associazione relativamente ai seguenti argomenti:

a) il programma di attività da esporre all'Assemblea, la promozione di nuovi musei e raccolte e/o la partecipazione agli stessi nonché a enti, comitati, associazioni, società anche se cooperative o a responsabilità limitata di cui all'art. 2, comma c), del presente Statuto;

b) la costituzione di particolari uffici per l'assistenza o la consulenza alle donazioni, esecuzione dei lasciti a collezioni pubbliche di beni culturali, attività editoriale, convegni di studio e di promozione attinenti all'oggetto sociale, modifiche statutarie.

12) Rappresentanza

Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio e dell'Associazione che rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio, sulla base di deliberazioni del Consiglio; in caso di Sua assenza e o impedimento dette funzioni saranno svolte se nominato dal Vicepresidente ed in presenza di più Vicepresidenti, dal più anziano.

13) Convocazione e riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con preavviso di otto giorni e la sua adunanza è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio d'Amministrazione può essere convocato nei casi di urgenza anche senza il rispetto del termine di preavviso di cui sopra.

14) Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, preferibilmente tra i Soci. Esso comunque può essere scelto anche tra non Soci.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e su incarico del Presidente anche ad altre situazioni interne o esterne, provvede alla convocazione degli or-

gani amministrativi, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione ed ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione.

Da esso potrà dipendere direttamente l'eventuale personale Amministrativo.

Al Segretario spetta il rimborso delle spese.

15) Mezzi di funzionamento e rendiconto

l'Associazione trae i suoi mezzi di funzionamento dalle quote dei soci, dalle contribuzioni dei Soci Sostenitori, dalle elargizioni, donazioni, offerte e lasciti e da qualsiasi altra attribuzione a suo vantaggio.

L'anno sociale inizia con il primo gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto da predisporre in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea annuale ordinaria dei soci.

Nella stessa sede sottopone all'approvazione dell'assemblea un bilancio preventivo.

Ai fini di cui al comma 1 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

16) Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117:

- a) il libro degli associati,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, se istituito, dell'organo di controllo.

I membri dell'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato.

Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro dell'Associazione non potrà trarre copia

dei libri sociali.

17) Sezioni speciali e sezioni in sedi distaccate

Per il raggiungimento degli scopi sociali potranno essere costituite, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, sezioni speciali secondo criteri di ripartizione di competenze; saranno chiamati a farne parte Soci particolarmente qualificati nel settore di competenza ed eventualmente anche esperti non Soci.

Potranno essere costituite, con deliberazioni del Consiglio, anche sezioni in sedi distaccate nella provincia di Forlì, con il compito di operare, secondo gli scopi dell'Associazione, a favore del patrimonio artistico e culturale, dei musei pubblici e privati esistenti nelle località della Provincia di Forlì-Cesena.

Tutte le Sezioni sia quelle speciali, sia quelle distaccate, opereranno sotto il controllo del Consiglio d'Amministrazione, al quale dovranno riferire periodicamente sulla loro attività, proponendo eventuali deliberazioni di competenza del Consiglio stesso.

18) Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti rappresenta l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/ del 2017.

Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora obbligatorio per legge o comunque nominato, è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea anche tra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Esso ha i doveri e i compiti stabiliti dalla legge e, tra l'altro controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori resta in carica 1 (uno) anno.

19) Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento della Associazione l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

Il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

20) - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Marco Viroli

Firmato: Sabrina Marin

Firmato: Barbara Sasdelli

Firmato: Camporesi Sonia

Firmato: Angelini Roberto

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio